

## **ORDINANZA 4/2021**

**Il Direttore Aeroportuale Toscana,**

**VISTO** il codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942 n. 327 e successive modificazioni e integrazioni;

**RILEVATA** la presenza degli ostacoli per la navigazione aerea costituiti dalle piante identificate, conformemente alla carta ostacoli tipo A OACI di Marina di Campo, nella Tabella allegata alla presente ordinanza e parte integrante della medesima;

**CONSIDERATO** che dette piante interferiscono con le superfici ICAO dell'Aeroporto di Marina di Campo, in particolare con le superfici TOCS e APP di Pista 34;

**CONSIDERATA** la conseguente necessità che detti ostacoli vengano abbattuti;

**VISTO** l'art. 709 del Codice della navigazione;

**VISTO** l'art. 714 del Codice della navigazione,

### **ORDINA**

Art. 1 - Gli ostacoli menzionati in premessa devono essere abbattuti. Pertanto, le piante che costituiscono detti ostacoli devono essere portate a non eccedere la misura massima di altezza dal suolo indicata nella Tabella allegata alla presente ordinanza.

Art. 2 - L'onere dell'abbattimento degli ostacoli, ai sensi dell'articolo 714 citato, è posto a carico dei rispettivi proprietari.

Art. 3 - Ciascun proprietario provvederà in futuro a mantenere le piante di che trattasi entro la massima altezza consentita.

Art. 4 - Ciascun proprietario completerà l'adempimento di quanto disposto dall'art. 1 della presente ordinanza entro trenta giorni dalla data di ricezione della relativa notifica.

Art. 5 - Alatoscana SpA, società di gestione aeroportuale di Marina di Campo, la quale riceve la presente ordinanza mediante il servizio di posta elettronica certificata, è incaricata di darne formale notifica a ciascuno dei proprietari delle particelle catastali



sulle quali insistono gli ostacoli in questione e di fare, dunque, pervenire alla scrivente Direzione le relate di notifica debitamente controfirmate dai proprietari delle sopra menzionate particelle.

Art. 6 - Alatoscana SpA, sia ai fini della notifica, sia per l'efficacia delle azioni di quanti vi sono tenuti, sia per il proseguimento dell'attività di monitoraggio degli ostacoli e dei pericoli, si avvarrà della documentazione da essa stessa acquisita e prodotta, salvaguardando la riservatezza dei dati personali dei singoli.

Art. 7 - In Tabella, allegata alla presente Ordinanza e parte integrante della stessa, sono elencati i dati identificativi, catastali e di altezza degli ostacoli. Le altezze qui riportate, sebbene di recente rilevamento, potrebbero risultare in qualche misura inferiori a quelle effettivamente riscontrabili al momento dell'esecuzione della presente ordinanza. Il dato da osservare è pertanto quello dell'altezza massima consentita.

Art. 8 - È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente ordinanza.

Art. 9 - La mancata osservanza delle disposizioni qui impartite si configura sia come trasgressione punibile con la sanzione amministrativa prevista dall'art. 1229 del codice della navigazione, sia come reato di "Inosservanza di norme sulla sicurezza della navigazione", il quale è penalmente punibile ai sensi dell'art. 1231 del Codice della navigazione e comporta l'obbligo, per la scrivente, di denuncia e di relazione all'autorità giudiziaria, secondo quanto previsto dall'art. 1236 del citato Codice.

Art. 10 - La presente ordinanza entra in vigore alla data della sua pubblicazione e viene resa nota anche mediante pubblicazione all'albo pretorio del comune di Campo nell'Elba.

Art. 11 - Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR territorialmente competente nel termine di 60 gg. o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo di Stato nel termine di 120 gg., entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Dott. Marco Montini  
(documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.)